

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 2024, n. 1531

Contrassegno invalidi ora denominato “contrassegno di parcheggio per persone con disabilità” - Approvazione nuove linee guida per criteri valutativi medico - legali, ai fini del rilascio del “contrassegno H” - DPR 495/92, art. 381, modificato dal DPR 30 luglio 2012, n. 151.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro confermata dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare il documento denominato «Linee guida per criteri valutativi medico-legali relativi al riconoscimento della “deambulazione impedita o sensibilmente ridotta” ai fini del rilascio del “contrassegno di parcheggio per persone con disabilità” (contrassegno H), ai sensi dell'art. 381, comma 3 del DPR 495 del 16/12/92, così come modificato dal Decreto Lgs. n.151 del 30/7/2012», (Allegato A) a formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che le “Linee Guida” di cui al presente provvedimento annullano e sostituiscono quelle adottate con le Deliberazioni di Giunta regionale n. 1682/2011 e n. 959/2014 e divengono operative dalla data di pubblicazione sul BURP;
3. di demandare gli adempimenti successivi alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, al Presidente del Consiglio Regionale della Puglia e ai Presidenti delle Commissioni consiliari competenti, alle Aziende Sanitarie Locali, all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), all'AReSS Puglia, all'Associazione Nazionale Comuni d'Italia della Puglia, al Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.12, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Contrassegno invalidi ora denominato “contrassegno di parcheggio per persone con disabilità” - Approvazione nuove linee guida per criteri valutativi medico-legali, ai fini del rilascio del “contrassegno H” - DPR 495/92, art. 381, modificato dal DPR 30 luglio 2012, n. 151.

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2021, n. 2198 Intesa Stato Regione n. 131 del 06.08.2020. rep. Atti 127/CSR concernente il Piano nazionale per la prevenzione (PNP) 2020-2025. Approvazione del documento programmatico “Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025”.

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 19 settembre 2022, n. 1265 recante «Piano Nazionale Investimenti Complementari (PNC) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Intervento E.1 - Investimento 1.1 - SNPS-SNPA - Sistema Regionale Prevenzione Salute (SRPS) - art. 27 D.L. n.36/2022 - Adempimenti».

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2022, n. 1967 recante «Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 - Piano Regionale di Comunicazione della Prevenzione (PRCP) - Approvazione».

VISTO l’Atto Dirigenziale n. 37 del 17/02/2021 di nomina dei Supervisor e dei Coordinatori tecnico scientifici di Programma nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 ed il successivo Atto Dirigenziale n. 132 del 01/06/2023 che ne aggiorna e ridefinisce la struttura di governance.

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

Vista la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Revisione degli allegati.

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della strada” e ss.mm.ii..

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 381 (art. 188 CDS) che sancisce che *“per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” che all’art. 12, comma 3, estende anche alla categoria dei “non vedenti” il rilascio da parte dei Comuni dello speciale contrassegno di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 151 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide”;

VISTO il Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo” convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l’art. 4 dove è prevista la possibilità di presentazione della copia del verbale della Commissione medica integrata attestante i requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 1682 recante “DPR 495/92, art. 381, comma 3, modificato dal DPR 610/96 - Contrassegno invalidi civili (contrassegno H) - approvazione linee guida per criteri valutativi medico-legali relativi al riconoscimento della “deambulazione sensibilmente ridotta” ai fini del rilascio del contrassegno H - approvazione modulistica per richiesta e per relativo rilascio certificazione medica della ASL”.

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2014, n. 959 recante “DPR 495/92, art. 381, modificato dal DPR 30 luglio 2012, n. 151 - contrassegno invalidi civili (contrassegno H) ora denominato “contrassegno di parcheggio per disabili” - approvazione nuove linee guida per criteri valutativi medico-legali, ai fini del rilascio del contrassegno H - approvazione nuova modulistica per richiesta e per relativo rilascio certificazione medica della ASL”.

VISTO il parere del Ministero dei Trasporti prot. 1567 del 11 marzo 2016 recante chiarimenti circa l’art. 381 del D.P.R. n.495/1992 (come aggiornato e modificato con D.P.R. 30 luglio 2012, n.151 e ss.mm.ii.) con riferimento alla capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.”.

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 1387 recante “Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, Legge 104/92 e Legge 68/99. Approvazione Indirizzi per la costituzione e il funzionamento.”.

VISTA la nota prot. n. 12745 del 30/07/2024 del Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Puglia recante l’invito a procedere alla revisione della DGR n.959/2014.

CONSIDERATO CHE

- con il su citato parere il Ministero dei Trasporti, intervenendo sul concetto di “capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta” ha precisato che il disposto normativo di cui all’art. 381 del D.P.R. n.495/1992 (come aggiornato e modificato con D.P.R. 30 luglio 2012, n.151 e ss.mm.ii.) *“non fa esplicito riferimento agli arti inferiori né alla patologia che l’ha determinata”* e, pertanto, a parere dello stesso Ministero l’articolo sopra richiamato *“non dovrebbe essere interpretato in senso eccessivamente restrittivo”*, evidenziando, a tal fine, l’estensione della normativa anche in favore della categoria dei non vedenti (ex-art. 12, comma 3 del D.P.R. 24 luglio 1996, n.503);
- il Ministero dei Trasporti ha, inoltre, chiarito che il contrassegno potrebbe essere rilasciato a persone, come il portatore di disabilità psichica, che teoricamente non presentano problemi di deambulazione, ma che, proprio a causa della loro specifica patologia, non possono essere considerate autonome nel rapporto con la mobilità e la strada e, pertanto, necessitano comunque della mediazione di terze persone.

VISTO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 riporta tra le attività medico legali per finalità pubbliche che i Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali devono assicurare - mediante le apposite Commissioni Mediche costituite in conformità a quanto previsto dal quadro normativo nazionale e alle indicazioni emanate dalla Regione Puglia con Deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 1387 quello (G1) relativo agli accertamenti e alle attività certificative medico legali nell’ambito della disabilità.

CONSIDERATO

- che il rilascio o il rinnovo del «contrassegno di parcheggio per persone con disabilità» (contrassegno speciale), valido su tutto il territorio nazionale, è finalizzato a consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide e, a tal fine, l'articolo 381, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, come modificato e integrato dall'art. 1 del D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151, prevede che per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario effettuato dalla Commissione Medica dell'ASL territorialmente competente;
- che il «contrassegno di parcheggio per persone con disabilità» ha anche l'obiettivo di ridurre quanto più possibile gli impedimenti strutturali che ostacolano il movimento delle persone con disabilità, collegato anche al contesto normativo di abbattimento delle barriere architettoniche.

RILEVATO che con Mozione n.117 del 25 ottobre 2021 (proponente cons. Donato Metallo), approvata dal Consiglio regionale della Puglia nella seduta del 08.02.2022, è stato dato mandato alla Giunta regionale di aggiornare e approvare le linee di indirizzo di cui alla DGR n.959/2014 affinché siano rese coerenti con il parere del Ministero dei Trasporti.

PRESO ATTO che le attuali "Linee guida per i criteri valutativi medico-legali, ai fini del rilascio del contrassegno H", in vigore nella Regione Puglia riportano un concetto restrittivo relativamente al deficit della capacità deambulatoria limitandosi alle infermità a carico degli arti inferiori.

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento complessivo e all'approvazione delle nuove linee di indirizzo sopra menzionate, al fine di includere tutte le possibili condizioni di disabilità che hanno un impatto sulla capacità di deambulazione di un individuo.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti Valutazione di impatto di genere:

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato risulta neutro.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di accogliere le indicazioni del Ministero dei Trasporti e, conseguentemente, aggiornare le «Linee guida per criteri valutativi medico-legali relativi al riconoscimento della "deambulazione impedita o sensibilmente ridotta" ai fini del rilascio del "contrassegno di parcheggio per persone con disabilità" (contrassegno H), ai sensi dell'art. 381,

comma 3 del DPR 495 del 16/12/92, così come modificato dal Decreto Lgs. n.151 del 30/7/2012», ai sensi dell'art. 4, co.4, lett. c) e k) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare il documento denominato «Linee guida per criteri valutativi medico-legali relativi al riconoscimento della “deambulazione impedita o sensibilmente ridotta” ai fini del rilascio del “contrassegno di parcheggio per persone con disabilità” (contrassegno H), ai sensi dell’art. 381, comma 3 del DPR 495 del 16/12/92, così come modificato dal Decreto Lgs. n.151 del 30/7/2012», (Allegato A) a formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che le “Linee Guida” di cui al presente provvedimento annullano e sostituiscono quelle adottate con le Deliberazioni di Giunta regionale n. 1682/2011 e n. 959/2014 e divengono operative dalla data di pubblicazione sul BURP;
3. di demandare gli adempimenti successivi alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, al Presidente del Consiglio Regionale della Puglia e ai Presidenti delle Commissioni consiliari competenti, alle Aziende Sanitarie Locali, all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), all’ARESS Puglia, all’Associazione Nazionale Comuni d’Italia della Puglia, al Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.12, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

Il Funzionario istruttore

(Valeria Lanzolla)

 Valeria Lanzolla
29.10.2024 10:13:35
GMT+02:00

Il Dirigente del Servizio “Promozione della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”

(Nehلودoff Albano)

 NEHLUDOFF ALBANO
29.10.2024 10:48:08
GMT+02:00

Il Dirigente della Sezione “Promozione della Salute e del Benessere”

(Onofrio Mongelli)

 Onofrio Mongelli
29.10.2024 13:09:36
GMT+02:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere Animale”

(Vito Montanaro)

 Vito Montanaro
29.10.2024 14:29:30
GMT+02:00

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'Assessore

(Raffaele Piemontese)

 Raffaele Piemontese
12.11.2024 14:44:14
GMT+02:00

**Allegato A**

Linee guida per criteri valutativi medico-legali relativi al riconoscimento della “deambulazione impedita o sensibilmente ridotta” ai fini del rilascio del “contrassegno di parcheggio per persone con disabilità” (contrassegno H), ai sensi dell’art. 381, comma 3 del DPR 495 del 16/12/92, così come modificato dal Decreto Lgs. n.151 del 30/7/2012

Sommario

1. Definizione del “contrassegno di parcheggio per persone con disabilità” (contrassegno H)...2
2. Procedura per l’accertamento sanitario.....2
3. Definizione della “deambulazione impedita o sensibilmente ridotta”3
4. Tipologie di deambulazione sensibilmente ridotta.....4
5. Individuazione dei criteri valutativi indicativi in caso di deficit deambulatori4

1. Definizione del “contrassegno di parcheggio per persone con disabilità” (contrassegno H)

Il “contrassegno di parcheggio per persone con disabilità” rappresenta l’autorizzazione che il Sindaco rilascia appositamente, previo specifico accertamento sanitario, per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta; il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale (DPR 495/92 art.381 comma 2).

Il contrassegno si definisce “permanente” quando ha durata di 5 anni; alla scadenza dei 5 anni il rinnovo avviene mediante esibizione, presso i competenti uffici comunali, del certificato rilasciato dal medico curante che attesti la permanenza delle patologie che hanno consentito il primo rilascio (DPR 495/92 art.381 co. 3).

Il contrassegno si definisce “temporaneo” quando viene rilasciato a persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche; le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono le stesse del contrassegno permanente, ma la certificazione medica attestante la deambulazione impedita o sensibilmente ridotta deve specificare il presumibile periodo della durata dell’invalidità. Tale certificazione, inoltre, deve essere rilasciata, di norma, entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. Alla scadenza, per il rinnovo eventualmente necessario, occorre effettuare nuovamente la visita medico-legale attestante la deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (DPR 495/92 art.381 comma 4).

2. Procedura per l’accertamento sanitario

Ai sensi della legge n.5/2012 (Decreto semplificazioni) i titolari di certificazione ai sensi della legge n. 104/92 (ASL) o legge n.102/2009 (INPS) potranno ottenere il contrassegno di parcheggio per persone con disabilità senza ulteriore visita medico legale se nella propria certificazione è indicato che la persona ha "capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta" ex art. 381 del Reg. al C.d.S.

Ai fini dello snellimento delle procedure a carico di categorie di cittadini particolarmente fragili, va precisato inoltre che l’attestazione sanitaria di cui al DPR 495/1992, art.381, comma 3, è da intendersi acquisita da parte del cittadino, nella forma del verbale di invalidità civile o cecità civile in cui sia stata già riconosciuta una delle seguenti condizioni:

- a. invalido civile con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
- b. cieco totale, cieco parziale, ipovedente grave (L. 3 aprile 2001 n. 138);
- c. invalido civile arti superiori in possesso della patente B speciale e con disabilità riconosciuta superiore al 66%;
- d. disabilità intellettiva o psichica.

Al di fuori dei casi testé citati, il cittadino interessato, già riconosciuto invalido o soggetto portatore di disabilità precedentemente all’entrata in vigore della l. 5/12 (Decreto semplificazioni convertito in legge il giorno 05/04/2012), richiede alla Commissione per la legge n.104/92, operante presso il Dipartimento di Prevenzione della ASL di competenza, di essere sottoposto ad accertamento sanitario ai fini di ottenere l’apposita certificazione da allegare alla domanda, volta al rilascio del contrassegno di parcheggio per persone con disabilità, da presentare al Comune di residenza.

La certificazione viene rilasciata dalla Commissione di cui sopra a titolo gratuito.

L'accertamento prevede l'indagine anamnestica, l'esame della documentazione sanitaria prodotta o già agli atti, l'esame obiettivo del richiedente e l'analisi delle risultanze delle eventuali indagini clinico-strumentali richieste al momento della visita medico-legale o esibite dal richiedente.

L'esame obiettivo deve essere mirato alla valutazione dell'impedimento o dell'entità del deficit motorio (stazione eretta, passaggi posturali, tipo di deambulazione) e del grado di incidenza sulla deambulazione delle patologie riscontrate.

Di conseguenza la certificazione può essere rilasciata esclusivamente in presenza dell'interessato, non essendo sufficiente l'esame della documentazione sanitaria presentata da delegato del richiedente. Ne deriva che, anche la visita domiciliare, vincolata all'intrasportabilità del soggetto, non è prevista nell'ambito del riconoscimento del beneficio del contrassegno di parcheggio per persone con disabilità, in quanto contrasta con l'utilizzo dello stesso.

Nei casi in cui il richiedente sia titolare di patente di guida, è necessario informarlo degli effetti che, la rilevazione dei deficit motori o delle patologie, può avere sulla persistenza dei requisiti psicofisici per l'idoneità alla guida dei veicoli senza limitazioni (revisione presso la Commissione medica locale prevista dal vigente codice della strada). Per tale ragione, contestualmente all'accertamento medico-legale utile all'ottenimento del contrassegno di parcheggio per persone con disabilità, la Commissione invia apposita comunicazione all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, per i provvedimenti di propria competenza (art.128 del vigente codice della strada).

3. Definizione della "deambulazione impedita o sensibilmente ridotta"

Preliminarmente si indica che il contrassegno di parcheggio per persone con disabilità viene concesso alle persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.

La capacità di deambulazione è impedita quando il soggetto si trova nell'impossibilità di deambulare (es. amputazione bilaterale degli arti inferiori, paraparesi con deficit di forza grave, paraplegia).

L'unico riferimento utilizzato dal legislatore per qualificare il grado di riduzione della capacità di deambulazione è l'avverbio "sensibilmente" che, nel caso in oggetto, va considerato quale sinonimo di "notevolmente", ad indicare una riduzione rilevante, evidente, cospicua della capacità ovvero della autonomia deambulatoria, prossima all'impedimento.

Si può ritenere che la capacità deambulatoria sia sensibilmente (ovvero elevata, sinonimo di fortemente, grandemente, molto) compromessa nei casi in cui il soggetto:

- deambula a piccoli per brevi tratti (distanza inferiore a 50 metri);
- deambula con assistenza o supervisione di una o più persone;
- deambula con ridotto equilibrio statico e dinamico e necessita della presenza di ausili (bastoni, stampelle, tripodi e tetrapodi, deambulatori);
- deambula con problemi su terreni con ostacoli (scale, salite, discese, terreni sconnessi, marciapiede, ecc.);
- la perdita della capacità deambulatoria rappresenta l'evoluzione ulteriore di un eventuale deficit sensibile ed è da prendere in considerazione, ai sensi dell'art. 381 del DPR 495/92, quando il soggetto è trasportabile mediante automobile.

4. Tipologie di deambulazione sensibilmente ridotta

Tipologie di deambulazione sensibilmente ridotta sussistono nei casi in cui la persona, pur camminando autonomamente, presenta, a causa di minorazioni gravi, alterazioni del ritmo e della forma del ciclo deambulatorio, una:

- Deambulazione paraparetico – spastica: andatura a forbici, in cui le ginocchia si toccano e ad ogni passo il piede tende ad incrociare l'arto controlaterale. Si riscontra nelle lesioni midollari cervicotoraciche.
- Deambulazione steppante: tipica nei casi di lesioni del nervo peroneo, che innerva la muscolatura della loggia antero-laterale della gamba con paralisi muscolare. Si manifesta con ipostenia dei muscoli della gamba interessati con deficit del movimento di flessione dorsale del piede. La persona per evitare che la punta del piede strisci contro il pavimento, (piede cadente), solleva tutto l'arto inferiore.
- Deambulazione falciante: tipica dell'emiplegico da lesioni delle vie piramidali. È caratterizzata dal movimento di circumrotazione dell'arto inferiore plegico, il quale completamente esteso compie un movimento di rotazione intorno alla pelvi.
- Deambulazione festinante o parkinsoniana: andatura a piccoli passi, striscianti, lenta, a tronco flesso ("camptocormia"). Può presentare una progressiva accelerazione: fenomeno noto come festinazione. Il parkinsoniano ha difficoltà nell'iniziare la marcia, di fermarsi su comando, nel cambiare direzione.
- Deambulazione anserina o basculante: dovuta alla disfunzione dei muscoli del cingolo pelvico (in specie il muscolo gluteo medio, i muscoli flessori ed estensori dell'anca). È caratterizzata da una caduta del bacino dal lato opposto a quello d'appoggio, che viene compensata da un'inclinazione controlaterale del tronco.
- Deambulazione atassica: nel paziente cerebellare l'andatura è incerta, a base allargata, barcollante, con oscillazioni pluridirezionali (andatura da ubriaco), o verso il lato sede di una lesione emisferica-vermiana monolaterale.
- Deambulazione deviata da un lato: dovuta a lesione vestibolare dal lato colpito.

5. Individuazione dei criteri valutativi indicativi in caso di deficit deambulatori

Fermo restando quanto stabilito dal DPR 495/92 all'art. 381 in ordine al rilascio del contrassegno di parcheggio per persone con disabilità e considerate le innumerevoli condizioni patologiche possibili con la conseguente difficoltà nella classificazione delle stesse, si indicano di seguito criteri valutativi che determinano generalmente un giudizio favorevole al rilascio del contrassegno, fatte salve tutte le eventuali altre patologie non menzionate, che andranno valutate nello specifico e per analogia.

Apparato locomotore

- importanti e gravi patologie artrosico/degenerative dei cingoli pelvici e degli arti inferiori;
- rilevanti esiti traumatici;
- amputazione arti inferiori. L'utilizzo di protesi agli arti inferiori, in particolare per esiti di amputazione di coscia o di gamba, qualora non sussista adeguato adattamento all'apparecchio protesico (quale ad es. sofferenza del moncone di amputazione e/o presenza di complicanze

anatomo-funzionali), implica generalmente un giudizio favorevole al rilascio del contrassegno, temporaneo relativamente alla possibilità di protesizzazione dell'arto.

Apparato cardiocircolatorio

- insufficienza cardiaca IV classe NYHA con dispnea a riposo (contrassegno "temporaneo" in caso di stato di attesa di trapianto cardiaco, rinnovabile se il paziente non sia stato sottoposto ad intervento);
- arteriopatia cronica ostruttiva arti inferiori IV stadio Fontaine associata a dolore costante a riposo, turbe trofiche che esitano in ulcere e gangrena; stenosi 70% evidenziabile tramite indagini strumentali (contrassegno "temporaneo" in caso di possibilità di intervento chirurgico migliorativo, rinnovabile se il paziente non sia stato sottoposto ad intervento).

Apparato endocrino

- Gravissima obesità con indice di massa corporea superiore a 45, associata a documentate gravi complicanze osteoarticolari, respiratorie e cardiovascolari (con revisione del beneficio).

Apparato respiratorio

- Insufficienza respiratoria grave in trattamento continuo con ossigenoterapia o ventilazione meccanica con complicanze cardiache.

Apparato digerente

- Epatopatie in fase avanzata associate a ipertensione portale ed encefalopatia porto-sistemica con evidenza di una marcata compromissione dello stato generale (contrassegno "temporaneo" in caso di possibilità di trapianto epatico, rinnovabile se il paziente non sia stato sottoposto ad intervento).

Apparato urinario

- Nefropatie in trattamento emodialitico con grave compromissione dello stato generale (contrassegno "temporaneo" in caso di possibilità di trapianto renale, rinnovabile se il paziente non sia stato sottoposto ad intervento).

Organi di senso

- Ciechi totali, ciechi parziali (residuo visivo corretto non superiore a 1/20 in OO o residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%), ipovedenti gravi (residuo visivo corretto non superiore a 1/10 in OO o residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%). Per tali soggetti riconosciuti dall'apposita Commissione medica provinciale, è sufficiente allegare all'istanza da presentare al Comune di residenza, una copia conforme all'originale del verbale di riconoscimento della cecità;
- Parere sfavorevole per quanto attiene le varie forme di sordità o sordomutismo.

Apparato neuro-psichico

- Generalmente il parere è favorevole per i casi in cui la deambulazione è caratterizzata da movimenti coreo-ateetosici, indicativi di grave patologia del sistema nervoso, con ripercussioni sulla motricità, coordinazione, equilibrio, impaccio motorio, ecc. Nei casi di "wandering", inteso quale stato di agitazione psicomotoria tipico di forme simil-demenziali, il caso deve essere valutato in relazione alla sua specificità.

Apparato neurologico

- Patologie con severa compromissione dell'autonomia deambulatoria derivanti da danno del sistema motorio piramidale (paraparesi, emiparesi, emiplegia, tetraparesi), del sistema nervoso periferico (tetraparesi e paraparesi) e del sistema motorio extrapiramidale - cerebellare con quadri di ipercinesia-ipo/bradicinesia motoria e grave alterazione del controllo e della coordinazione dei movimenti, nonché grave compromissione dell'apparato neuromuscolare.

Patologie neoplastiche

- Forme comportanti elevata compromissione dello stato generale e marcata astenia determinate sia dalla patologia di base e/o conseguente all'effettuazione di specifiche terapie oncologiche, sia dalla presenza di secondarietà (con revisione del beneficio).
